

**INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI,
MUNICIPALI O SOVRACOMUNALI DEI GIOVANI NONCHÉ DI QUELLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AL
FINE DI ASSICURARNE I REQUISITI MINIMI DI UNIFORMITÀ IN AMBITO REGIONALE.**

1. PREMESSA

In questi ultimi anni, in assenza di un quadro normativo nazionale, le Regioni e gli enti locali si sono confrontati con il graduale emergere della centralità delle politiche in favore dei giovani, avviando un processo di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione giovanile.

Si è così diffuso sul territorio nazionale l'istituto della *“consulta giovanile”*, ovvero un organismo solitamente composto dai rappresentanti o delegati delle associazioni e degli altri organismi *no profit* del territorio e dei movimenti giovanili.

In realtà tale strumento non sempre si è dimostrato adeguato a innescare un processo di adeguato coinvolgimento da parte di tutti i giovani, in particolare di quelli non organizzati e meno impegnati in attività di rilevanza sociale, politica e culturale e spesso anzi si è cristallizzato in mera riproposizione di schemi e presenze già consolidate.

Inoltre l'essenza di *“organo meramente consultivo”*, unita all'assenza di autonomia finanziaria e di legittimazione democratica da parte della popolazione giovanile del territorio di riferimento, rendono il ruolo di tali organismi spesso velleitario, con conseguente caduta dello spirito partecipativo.

In alcune realtà locali, in luogo delle consulte, si è invece preferito attivare un percorso più innovativo e in linea con quanto previsto fin dal 1990 dalla *“Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale”* approvata dal Consiglio d'Europa¹ si è prevista l'istituzione di *“Consigli dei Giovani”*, ovvero organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che a vario titolo coinvolgono i giovani stessi.

In gran parte dei paesi membri della Unione europea esistono già da diversi anni strutture di questo genere (es. il *Conseil de Jeunesse* in Francia) solitamente in ambito locale (cittadino o provinciale) cui corrisponde poi un livello federativo di ambito regionale e/o nazionale.

In Italia, viceversa, i “consigli dei giovani” rappresentano oggi una piccola realtà, diffusa solo in alcuni ambiti locali² e che solamente nella Regione Lazio hanno trovato riferimento e organicità in un'apposita norma di legge, la l.r. 6 ottobre 2003, n. 32.

¹ Il principio è stato ulteriormente ribadito nella nuova stesura della Carta, sottoscritta il 21 maggio 2003 nel titolo III punto 1 che prevede appunto la istituzione di consigli dei giovani nelle realtà locali;

² Nel 2006, seppure da una ricerca non avente carattere di esaustività, risultavano costituiti e operanti consigli dei giovani che si rivolgono ad una fascia di età che comprende anche ragazze e ragazzi di maggiore età, nei seguenti comuni: Bressanone (Bolzano); Brunico (Bolzano); Calenzano (Firenze); Certaldo (Siena); Cittaducale (Rieti); Norma (Latina) Percile (Roma) Posta (Rieti); S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone); Serrone (Frosinone); Spigno Saturnia (Latina). Inoltre è operativo anche un Consiglio intercomunale dei Giovani della Locride (Comune capofila Siderno).

Tale scelta, indubbiamente più avanzata e tale anche da coinvolgere – seppur potenzialmente – tutti gli strati della popolazione giovanile, è stata ulteriormente indicata, quale “strada maestra” ai fini della costruzione di un sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale nella **Comunicazione della Commissione europea al Consiglio d’Europa n. 417 del 20 luglio 2006** relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della partecipazione e dell’informazione giovanile.

2. LA SPERIMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO

La promozione sul territorio regionale dei consigli dei giovani è stata prevista nella Regione Lazio dalla legge n. 32 del 6 ottobre 2003, che risponde a due distinte finalità:

- *promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale;*
- *consentire, mediante la partecipazione ai programmi europei quali “Gioventù” ed altri, la diffusione delle buone prassi in materia di partecipazione alla vita politica locale, nonché la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali.*

Nel corso del 2005 i competenti uffici regionali, nell’ambito di una più generale ricognizione circa l’attuazione delle principali normative in materia di politiche giovanili, hanno avviato una ricognizione dei consigli istituiti autonomamente dai comuni ai sensi della legge 32/2003 verificando che in effetti erano stati istituiti solamente consigli dei ragazzi e dei bambini.

Al termine di tale fase ricognitiva, con l’adozione della delibera n. 33 del 17 gennaio 2006 di modifica dei criteri di finanziamento e di approvazione di una bozza di regolamento tipo (non vincolante per i comuni), si è poi inteso sollecitare i comuni a sviluppare tale istituto di partecipazione, il quale può essere anche adottato d’intesa con altri comuni, ovvero in ambito sovracomunale.

Per il 2006, in base alle domande presentate, la Regione ha finanziato l’istituzione del consiglio dei giovani nei 7 seguenti comuni: Cittaducale (RI), Norma (LT), S. Ambrogio sul Garigliano (FR), Serrone (FR), Spigno Saturnia (LT), Posta (RI), Percile (RM).

In accordo con i comuni interessati, si è deciso di stabilire una data unica per lo svolgimento delle elezioni di tutti i consigli dei giovani finanziati dalla Regione in base alla D.G.R. del 17 gennaio 2006, n. 33, individuata nella giornata di domenica 29 ottobre 2006. Preliminarmente allo svolgimento delle elezioni dei consigli, la Regione ha provveduto, per il tramite delle strutture competenti, ad assicurare il necessario risalto sui mezzi di informazione locali, fornendo altresì il format grafico per la realizzazione del materiale inerente le consultazioni stesse (logotipo del consiglio dei giovani, facsimile scheda di votazione contenente i loghi della Regione e del Comune, locandine etc.), a promuovere la massima partecipazione dei giovani alle consultazioni, nonché l’informazione stessa sulle finalità dei consigli, mediante un camper appositamente attrezzato, che ha toccato le 5 province del Lazio nella settimana antecedente alle consultazioni medesime.

Successivamente alle elezioni, la struttura regionale della Presidenza “Politiche in favore dei giovani” ha effettuato incontri con tutti i consigli insediati registrando positivamente un notevole grado di dinamismo e attività dei Consigli istituiti che si sono immediatamente configurati quale referente istituzionale delle amministrazioni comunali, fungendo altresì da elemento catalizzatore della presenza e della partecipazione giovanile.

Partendo da tale sperimentazione su proposta del Presidente della Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 20 ottobre 2006, è stata approvata la nuova **proposta di legge regionale “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”**.

Tale proposta, esaminata con unanime voto favorevole dalla competente commissione consiliare permanente il 17 gennaio 2007, è stata definitivamente approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 2007 e promulgata dal Presidente della Regione Lazio (**Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”**).

La Regione Lazio ha inoltre promosso e trasformato in un appuntamento annuale un apposito Meeting dei Consigli dei Giovani, svoltosi nella sua prima edizione a Norma (LT) ed aperto alla partecipazione di altre realtà del territorio nazionale.

Come è infatti verificabile dall’esame delle varie esperienze locali svolte dai diversi consigli dei giovani istituiti e operanti nel territorio nazionale, ad oggi non esiste un modello omogeneo di “consiglio dei giovani”.

La prima differenziazione è sulla fascia di età di riferimento, con alcuni consigli che partono dai 12-15 anni per fermarsi in pratica alla maggiore età, altri che individuano la fascia 15-25 anni, altri ancora che prolungano il termine massimo di riferimento ai 28 anni.

Esistono ulteriori differenze in ordine alle funzioni, nonché alla autonomia finanziaria dei consigli stessi, anche in considerazione del fatto che proprio al fine di esaltare l’autonomia dei consigli dall’amministrazione comunale di riferimento, **si è ritenuto che il finanziamento dei consigli dovrebbe essere garantito da un soggetto terzo, quali ad esempio la Regione** mediante un’apposita normativa, come avvenuto nella Regione Lazio.

Il Meeting che ha coinvolto anche altre esperienze simili del resto d’Italia, facendo riferimento all’esperienza più strutturata ed omogenea esistente oggi, appunto quella della Regione Lazio, ha quindi definito in un apposito documento (cosiddetta “Carta di Norma”) gli **elementi costitutivi e imprescindibili di un Consiglio dei Giovani in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento europee, di seguito riassunte:**

- a) **elezione diretta da parte di tutta la popolazione giovanile residente nel territorio di riferimento;**
- b) **autonomia finanziaria stabilmente garantita da un soggetto terzo rispetto al Comune di riferimento**, ovvero dalla Regione, unico ente avente potestà normativa e quindi in grado di definire con continuità e certezza una cornice di riferimento per tali istituzioni;
- c) **funzioni, sì di natura consultiva, ma di tipo preventivo e obbligatorio su tutti gli atti riguardanti i giovani** che l’amministrazione comunale intende porre in essere;
- d) **esistenza di un regolamento tipo che, pur non essendo vincolante per i Comuni che intendono istituire tale consiglio, consenta di assicurare la necessaria omogeneità tra i consigli istituiti e favorisca la creazione di un collegamento stabile tra i vari consigli operanti in uno stesso ambito territoriale** di riferimento (Provincia e Regione).

Per quanto concerne l'individuazione di una *fascia di età standard* per i Consigli, si è ritenuto di dover avere quale riferimento le indicazioni provenienti dall'Unione europea con particolare riguardo ai requisiti per la partecipazione ai Programmi rivolti ai giovani, quali appunto "Gioventù in azione".

Si sottolinea altresì che perché tale istituto svolga, oltre alla basilare funzione di educazione alla cittadinanza attiva, anche quello di stimolo al ricambio generazionale della classe politica, occorre *delimitare la soglia di uscita a 25 anni di età*, in quanto l'obiettivo di lunga durata di tali istituzioni è che a questa età e, possibilmente, anche prima i giovani riescano ad accedere alle cariche amministrative locali.

Infine di grande rilevanza ai fini dell'educazione alla cittadinanza è anche la *clausola di salvaguardia relativa alla presenza dei giovani non maggiorenni* in misura non inferiore a 1/3 rispetto alla composizione del Consiglio.

3. LE FINALITÀ DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2007 N. 20

"PROMOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE"

Con la nuova legge la Regione si propone di:

a) realizzare, ampliando e sviluppando il processo di crescita della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali già innescato con la DGR n. 33/2006, un *sistema organico di partecipazione che, con diversi gradi e intensità, coinvolga direttamente bambini, ragazzi e giovani, in un circuito virtuoso tale da favorire il ricambio generazionale negli organi amministrativi locali*; viene infatti previsto il sostegno economico regionale all'istituzione e alla gestione annuale dei consigli dei bambini e dei ragazzi (8-14 anni) da un lato e ai consigli dei giovani (15-25 anni) dall'altro;

b) istituire una *struttura di collegamento regionale tra i vari consigli dei giovani promossi dagli enti locali* (rete regionale dei consigli dei giovani) tale da garantire un proficuo interscambio sulle buone prassi e facilitare la partecipazione dei consigli ai programmi comunitari inerenti la partecipazione e i diritti di cittadinanza;

c) inserire nel forum regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 2001, n. 29, che l'amministrazione regionale ha attivato, i rappresentanti dei consigli comunali, municipali e sovracomunali autonomamente istituiti dagli enti locali;

d) promuovere annualmente un forum dei consigli dei bambini e dei ragazzi operanti nel territorio regionale, effettuandone il relativo censimento.

L'istituzione dei Consigli dei Giovani, a maggior ragione nell'ottica dell'istituzione del Consiglio Nazionale dei Giovani, va inquadrata nel complesso del sistema territoriale di partecipazione giovanile.

La nuova legge, in attuazione di quanto già previsto dal Programma Triennale in favore dei giovani di cui alla L.R. n. 29/2001, va quindi a definire compiutamente il sistema integrato di sostegno dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni, così articolato:

a) **a livello comunale** (o municipale per i grandi centri metropolitani) il fulcro del sistema di partecipazione giovanile è individuato in due distinte strutture:

1. il **Consiglio dei Giovani**, vero e proprio organo di rappresentanza eletto direttamente da tutti i giovani da 15 a 25 anni residenti o domiciliati nel comune, che svolge una funzione consultiva di tipo preventivo su tutti gli atti amministrativi comunali inerenti le politiche giovanili; tale strumento (di cui viene consigliata l'istituzione anche nella recente comunicazione della Commissione europea del 20 luglio 2006) acquista una notevole rilevanza soprattutto in contesti locali di piccola e media rilevanza ed in particolare nei comuni soggetti a spopolamento, dove essere giovani spesso ha un duplice significato negativo in termini di accesso ad opportunità e servizi. L'istituto del "consiglio dei giovani" inoltre può essere anche applicato a contesti sovracomunali.
2. la **Comunità giovanile**, associazione di giovani anche autogestita, che svolge attività di tipo sociale, culturale, artistica, sportiva; questa seconda entità sembra essere uno strumento idoneo per contribuire ad abbattere il tasso di non partecipazione giovanile ed "intercettare" i giovani meno interessati a forme e modalità di partecipazione più istituzionale come i consigli dei giovani.

b) **a livello provinciale** possono essere previsti:

1. **Forum delle aggregazioni giovanili**, composti sulla base di un mix tra rappresentanti dei consigli dei giovani e rappresentanze dei giovani amministratori, movimenti giovanili, associazioni, comunità giovanili, consulte studentesche etc.
2. **Strumenti flessibili di coordinamento dei consigli comunali dei giovani**.

c) **a livello regionale**:

La ricomposizione degli strumenti di partecipazione comunale e di coordinamento provinciale si realizza nel Forum Regionale sulle Politiche Giovanili, di cui fanno parte di diritto anche tutti i Consigli dei Giovani istituiti nel territorio di riferimento, mediante il proprio Presidente o suo delegato.

Ulteriore strumento di coordinamento tecnico e organizzativo degli strumenti di partecipazione a livello regionale è poi la "**Rete regionale dei Consigli dei Giovani**" prevista dall'articolo 5 della L.R. n. 20/2007, istituita nell'ambito delle strutture organizzativa dell'Assessorato al Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili e che in raccordo e sotto il diretto coordinamento della Struttura "Politiche in favore dei Giovani" della Presidenza della Regione, svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;
- b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;
- c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;
- d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;
- e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei ragazzi.

4. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI GIOVANI E DEI CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Ai fini di un *ottimale ed incisivo funzionamento dei Consigli* e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 20/2007 si definiscono di seguito gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Consigli dei Giovani e dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi:

a) CONSIGLI DEI GIOVANI

1 – Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, ovvero mediante deliberazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal rispettivo statuto comunale;
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa tra i 15 e i 25 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri, di cui 1/3 obbligatoriamente di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni;
- sono eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista³;
- sono presieduti da un Presidente eletto all'interno del Consiglio con voto segreto;
- le adunanze si svolgono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti; le attività si svolgono presso una sede autonoma ad uso esclusivo del consiglio, ove assegnata dall'amministrazione comunale.

2 – Funzioni

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

3 – Competenze

- presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta;
- esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale/Municipale, dal Sindaco/Presidente del Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni;

³ I comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in sede di approvazione del regolamento istitutivo, possono adottare, in luogo del sistema proporzionale, il sistema elettorale con premio di maggioranza per lo schieramento di liste che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando la elezione del Presidente da parte del Consiglio e lo svolgimento delle elezioni su un turno unico.

- adottare tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato;
- coltivare i rapporti con l'associazionismo giovanile;
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio Comunale/Municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all'anno precedente.

4 – Finanziamento

- Per l'attuazione del programma di attività il Consiglio dei Giovani si avvale del finanziamento erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1;
- L'utilizzazione del finanziamento viene deliberata in piena autonomia dal Consiglio, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.

b) CONSIGLI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1 – Caratteristiche

- Vengono istituiti con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale di intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento (Scuole elementari e medie);
- si rivolgono a tutti i giovani residenti nel Comune di appartenenza ed aventi una età ricompresa tra gli 8 e i 14 anni, calcolati rispetto alla data di svolgimento delle elezioni del Consiglio;
- sono costituiti da un numero di componenti ricompreso tra gli 11 e i 21 consiglieri;
- vengono eletti mediante presentazione di candidature ricomprese in una unica lista;
- sono presieduti dal Sindaco eletto all'interno del Consiglio tra i candidati delle diverse classi che hanno riportato maggior numero di voti;
- si riuniscono presso la Sala Consiliare del Comune di appartenenza, o in caso di consiglio sovracomunale a turno nei rispettivi comuni aderenti;

2 – Funzioni

- promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

3 – Competenze

- esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
- formulare proposte, svolgere interrogazioni, in particolare in merito a :
 - o pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - o tempo libero, sport e spettacolo;
 - o sicurezza stradale e circolazione;
 - o politica ambientale e urbanistica;
 - o iniziative culturali e sociali;
 - o solidarietà ed assistenza;
 - o rapporti con l'associazionismo.
- esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

4 – Finanziamento

- Per l'attuazione del programma di attività il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi si avvale del finanziamento erogato annualmente dalla Presidenza della Regione Lazio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1;
- L'utilizzazione del finanziamento viene deliberata dal Consiglio d'intesa con le Istituzioni scolastiche di riferimento, ferma restando la gestione contabile delle relative risorse da parte dei competenti uffici comunali.

c) FUNZIONI E COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali o municipali che istituiscono i Consigli dei Giovani e/o i Consigli dei Bambini e dei Ragazzi procedono rispettivamente a:

a) Consiglio dei Giovani

- ***trasmettere periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani***, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- ***invitare in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio Comunale;***
- ***individuare, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei giovani***, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro Giovanile" o altra

struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio è collocata presso il “Centro Giovanile”;

- *invitare il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta Comunale* che abbiano tra i punti all’ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- *prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso*, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
- *coinvolgere in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione* eventualmente attivati dall’Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” ;

b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi

- *promuovere almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale con il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;*
- *richiedere al Consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;*
- *prevedere, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso*, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;

d) RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all’Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell’applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture “Politiche in favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:

a) Consiglio dei Giovani

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l’eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la “Rete regionale dei Consigli comunali sovracomunali e municipali dei Giovani” istituita presso il competente Assessorato;
- d) cura la direzione della newsletter multimediale dei Consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai Giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
- e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;

- f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
- g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
- j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

b) Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei Consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
- d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei bambini e dei ragazzi;
- e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.